



CITTA' DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI INTERESSI E
PER LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 17/04/2007

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la misura degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi dei tributi locali, nonché le modalità di compensazione degli stessi.

Art. 2
Misura interessi

Gli interessi relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi locali sono determinati nella misura del 2,5 per cento in aggiunta al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rimborso gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 3
Modalità di compensazione dei tributi locali

1. E' ammessa la compensazione tra le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, nell'ambito dello stesso tributo/imposta e limitatamente all'anno di imposta precedente a quello per il quale è dovuto il tributo/imposta da compensare.
2. Il contribuente che intende procedere a compensazione deve presentare istanza contenente l'esatta indicazione del credito e l'importo da compensare. Il Funzionario responsabile accertato il credito emana apposito provvedimento di autorizzazione alla compensazione, da comunicare al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Non si procede a compensazione qualora si accertino pendenze tributarie relativamente alle annualità di imposta per le quali non si sia verificata decadenza.

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2007.